

**D.L. 21 ottobre 2021, n. 146**  
**Misure urgenti** in materia economica e fiscale, **a tutela del lavoro** e per esigenze indifferibili.

**Capo III**

Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

**Art. 13**

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

**CAMPO APPLICAZIONE**

Di fatto apporta modifiche al d.lgs. 81/2008 smi.

Le modifiche riguardano:

Art. 7 (Comitati regionali di coordinamento) comma 1

Art. 8 (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) commi 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Art. 13 (Vigilanza) commi 1 – 2 – 4 – 6 – 7

Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) sostituito.

Art. 51 (Organismi paritetici) commi 1 – 8 bis/ter

Art. 99 (Notifica preliminare) comma 1

**Allegato I**

Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risultò occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.

Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

**FATTISPECIE IMPORTO****SOMMA AGGIUNTIVA**

1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

## Prime indicazioni INL – Circolare n. 3 del 9.11.21

**Provvedimento di sospensione**

Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite personale ispettivo  
Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali

Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori,  
**Assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell'Amministrazione che lo applica.**

È anzitutto adottato in relazione alla **parte dell'attività** imprenditoriale interessata dalle violazioni, ad es. con particolare riferimento all'edilizia, all'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere.

Gli **effetti sospensivi** possono decorrere dalle **ore dodici del giorno lavorativo successivo** ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

**Adozione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare.**

**10 per cento** dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risultati occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai fini del calcolo vanno conteggiati: collaboratori familiari, soci lavoratori ui non spetta l'amministrazione o la gestione della società.

**Caso di esclusione:**

l'esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (microimpresa)

**Adozione del provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza**

Adottato tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate nell'Allegato I.

Non è più necessario reiterare, basta solo il primo accertamento di violazione per l'adozione del provvedimento.

Adozione del provvedimento di sospensione **"dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I"**, alternativo alla sospensione dell'attività imprenditoriale, ossia di sospendere dall'attività soltanto i lavoratori per cui il datore di lavoro:

- abbia omesso la formazione e l'addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto

La sospensione, in tal caso, comporta quindi l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore, con l'obbligo di corrispondere al lavoratore il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

Il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.

Nel caso di un accertamento sulla **contestuale presenza di più violazioni** utili alla adozione del **provvedimento di sospensione** (violazioni Allegato I od in parte all'Allegato I e in parte alla occupazione di personale irregolare), il personale ispettivo adotterà sempre un **unico provvedimento di sospensione**, ai fini della **revoca**, occorrerà verificare la **regolarizzazione** di tutte le violazioni riscontrate.

Dunque la **sospensione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori** ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l'addestramento o la mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili all'adozione della sospensione.

**Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione.**

È necessaria la regolarizzazione dei lavoratori in riferimento al dispositivo di sospensione e, una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

- quanto alla **sorveglianza sanitaria** sarà necessaria l'effettuazione della relativa **visita medica**, potendosi comunque ritenere sufficiente l'esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo **giudizio di idoneità**;
- quanto agli **obblighi di formazione e informazione**, si ritiene sufficiente che l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi **entro il termine di 60 giorni** e che l'obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.

Resta invece la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato del 20% della somma aggiuntiva.

**Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare** entro 30 giorni esito entro ulteriori 30 giorni decorsi i quali senza riscontro si ritiene accolto dall'Ispettorato Interregionale.

In caso di sospensione per violazioni in materia di **salute e sicurezza**, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa alla cognizione del giudice penale